



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3794 del 2012, proposto da:

Soc. Andreani Tributi a r.l., in persona dell'amministratore unico sig. Giampiero Sassu, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Silvio Dodaro, con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Comune di Fiano Romano, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Antonio Pazzaglia, Domenico Apice e Claudio Altobelli, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Roma, via Gianturco, 1;

nei confronti di

Soc. Areariscossioni Spa, in persona dell'amministratore delegato sig. Dario Oreglia, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Mario Contaldi ed Emanuele Rossi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Pierluigi da Palestrina, 63;

per l'annullamento

- della nota prot. 8940 del 4/4/2012 con cui il responsabile del procedimento comunicava l'esito della procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento dell'incarico di assistenza al Comune di Fiano Romano nell'attività di accertamento dei tributi locali ICI (poi IMU) e TARSU, dei servizi a domanda individuale, delle entrate patrimoniali, dell'attività di riscossione coattiva e nella gestione del relativo contenzioso tributario;
- della determina n. 65/12 del Comune di Fiano Romano, con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara in favore della controinteressata;
- ove occorra, della lettera/invito del 14/12/2011, dei verbali della Commissione giudicatrice dei giorni 12 e 23/1/12, 8 e 17/2/12, 12 e 30/3/2012, nonché delle sottostanti note con le quali la Stazione Appaltante ha chiesto giustificazioni alla controinteressata in merito all'anomalia dell'offerta;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, nonché:
- per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato,
- per l'accertamento del diritto della ricorrente al risarcimento del danno, e per la condanna del Comune di Fiano Romano a corrispondere la somma liquidata a titolo di risarcimento, maggiorata di interessi e rivalutazione, ove non fosse più praticabile la reintegra in forma specifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fiano Romano e di Soc. Areariscossioni Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2012 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato in fatto e in diritto:

1. Il presente ricorso va deciso con sentenza redatta in forma semplificata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 10, e dell'art. 74 del codice del processo amministrativo.

2. La ricorrente contesta il risultato della gara indicata in epigrafe, essendosi classificata al secondo posto della graduatoria finale.

La medesima propone quattro motivi di ricorso attinenti:

- alle modalità con cui è stata svolta la verifica della possibile anomalia dell'offerta della controinteressata;
- al fatto che l'offerta tecnica della controinteressata non conteneva l'indicazione degli oneri per la sicurezza;
- all'identificazione della provenienza della sottoscrizione dell'offerta tecnica della controinteressata;
- ad alcune asserite carenze documentali della offerta della controinteressata, rilevanti ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.

3. Va esaminato anzitutto il primo profilo di censura.

In sintesi, la ricorrente contesta il procedimento e gli esiti della verifica dell'anomalia, sostenendo:

- che esso si è concretato in una ripetuta interlocuzione a fronte di giustificazioni incomplete e insufficienti;
- che ciò ha consentito alla controinteressata di supplire a omissioni insanabili pervenendo, in sede di "terze giustificazioni" a una sostanziale modifica dell'offerta stessa, mediante la presentazione di un conto economico sostanzialmente nuovo;
- che ciò ha comportato anche una deroga ai minimi salariali rilevanti nella verifica del costo della manodopera.

3.1 La censura è fondata.

Con nota n. 4071 del 9.2.2012, l'Amministrazione ha chiesto all'aggiudicataria provvisoria, odierna controinteressata, di fornire le giustificazioni in ordine alla possibilità di "offrire il servizio oggetto della gara sostenendo al contempo costi del lavoro e della sicurezza congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi", indicando "il numero e il costo dei mezzi e delle persone...dedicate all'espletamento del servizio oggetto della gara".

A fronte delle giustificazioni fornite in pari data, l'Amministrazione ha richiesto con nota del 22.2.2012 ulteriori analitici chiarimenti sulle stesse.

Con lettera del 7.3.2012 la società ha fornito questi chiarimenti, che l'Amministrazione ha parimenti ritenuto lacunosi e incongruenti, richiedendo ulteriori chiarimenti con nota del 21.3.2012.

A seguito della risposta in data 26.3.2012, infine, l'Amministrazione ha ritenuto di poter escludere l'anomalia dell'offerta economica dell'aggiudicataria.

Il Collegio ritiene che questo modo di procedere nel caso di specie abbia comportato una complessiva incoerenza, che è di immediata evidenza e risulta tale da vanificare il perseguimento della finalità del giudizio di anomalia, con la conseguenza di far ritenere ingiustificata la relativa valutazione finale positiva operata dall'Amministrazione.

E' sufficiente osservare, a questo proposito e in primo luogo, che:

- il livello del ricavo stimato passa da € 147.150 (primo conto economico) a € 434.000 (terzo conto economico);
- analoga variazione si ha nel totale dei costi stimati (da € 114.729 a € 383.047).

Una simile variazione trascende, ad avviso del Collegio, la normale fisiologia del procedimento giustificativo; peraltro - si badi bene - la variazione non dipende solamente dall'aggiunta (successiva alle prime giustificazioni) dei dati inerenti alla riscossione coattiva, soprattutto ove si consideri che la stima dei ricavi complessivi di quest'ultima passa da € 145.069 (nelle seconde giustificazioni) a € 251.000 (nelle terze giustificazioni): un quadro questo, di macroscopica incertezza che finisce con l'inficiare in radice l'attendibilità della valutazione.

Circa il costo del lavoro, va osservato che nelle ultime giustificazioni non è detto nulla, a fronte del possibile dubbio relativo alle voci delle precedenti giustificazioni in cui si indicava un costo orario di 15 euro. Nella propria memoria difensiva la controinteressata riconosce che il costo medio orario del dipendente di IV livello -cui la società applica il CCNL del Terziario della Distribuzione e dei Servizi - è pari a € 18,78; e tuttavia essa sostiene che nella specie questo dato andrebbe mediato con quello relativo agli apprendisti, che ammontano al 77% dei dipendenti: ma questo aspetto organizzativo appare tuttavia in contrasto con i punti dell'offerta tecnica (pp. 29 e 30) in cui si parla di un "organico... costituito da persone accuratamente testate che hanno frequentato opportuni corsi di formazione...", ovvero di "personale qualificato" negli uffici aperti al pubblico.

Questi dati sono sufficienti, ad avviso del Collegio, a far ritenere illegittimo il giudizio positivo sull'anomalia dell'offerta della controinteressata: giudizio che non può invece, date le peculiarità procedurali e sostanziali della vicenda, avere ulteriori sviluppi in vista di un possibile esito favorevole.

4. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto nella parte impugnatoria, con il connesso annullamento degli atti di gara per quanto di interesse della ricorrente, con assorbimento delle censure non esaminate.

Non essendo stato stipulato il contratto, non occorre procedere alla relativa declaratoria di inefficacia.

La ricorrente ha comunque chiesto la tutela in forma specifica, chiedendo di conseguire l'aggiudicazione.

La domanda va accolta nei limiti dell'affermazione dell'obbligo dell'Amministrazione di procedere in tal senso, ferme restando le necessarie verifiche necessarie alla stregua della normativa vigente.

Non vi è luogo a provvedere sulla subordinata domanda di risarcimento dei danni.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con gli effetti indicati al punto 4 della motivazione.

Condanna il Comune di Fiano Romano e la controinteressata Areariscossioni s.p.a., in solido tra loro, al pagamento, nei confronti della ricorrente Andreani Tributi s.r.l., delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio nella misura complessiva di € 3500/00 (tremilacinquecento/00), oltre IVA, CPA e importo del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/10/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)